



Allegato A

Comunicazione del contratto di apprendistato professionalizzante

1

Ambito di applicazione

La Regione Campania adotta il presente atto in attuazione del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che ha riformato la materia del contratto di apprendistato abrogando la normativa preesistente, e dalle "Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014.

Nell'Apprendistato professionalizzante la formazione, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata dall'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a centoventi per la durata del triennio, tenuto conto del titolo di studio e delle competenze possedute dall'apprendista al momento dell'assunzione:

- α) 120 ore se l'apprendista è privo di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- β) 80 ore, se l'apprendista è in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- γ) 40 ore se l'apprendista è in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

2. Il sistema informatico unico per l'Apprendistato

Il sistema informatico www.apprendistatoregionecampania.it, consente l'accesso all'offerta formativa pubblica assicurando la tracciabilità del percorso di formazione dell'apprendista. Sulla piattaforma sono presenti le Linee Guida al fine di agevolare le procedure e gli adempimenti da effettuare.

Come stabilito dal D.D 83/2015, la Regione Campania promuove l'offerta formativa pubblica che è costituita sia dal Repertorio dei Profili - con Piani Formativi Individuali (PFI) previsti dai diversi CCNL, sviluppati all'interno dell'Osservatorio regionale dell'apprendistato - sia da un

adeguato numero di Agenzie formative accreditate ai sensi della D.G.R.242 del 22/07/2013.

L'azienda che assume un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs.81/2015, potrà avvalersi dell'offerta formativa pubblica regionale comunicando il contratto sulla piattaforma regionale.

La comunicazione assolve infatti all'obbligo della Regione di cui all'art. 44, co.3, del D.Lgs. 81/2015.

Il datore di lavoro deve utilizzare unicamente il sistema informatico per tutta la durata del contratto di apprendistato comunicando le eventuali variazioni dello stesso.

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni non firmate digitalmente e/o trasmesse alla Regione con modalità diverse da quelle indicate nel presente atto.

3

Comunicazione del contratto sottoscritto

Le comunicazioni attinenti al contratto di apprendistato professionalizzante devono essere effettuate utilizzando esclusivamente la piattaforma www.apprendistatoregionecampania.it. Al primo accesso, la procedura di registrazione rilascerà le credenziali sulla Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzata. Il datore di lavoro è tenuto a verificare lo stato di attivazione della propria PEC e a comunicarne tempestivamente l'eventuale variazione a : comunicazioni@pec.apprendistatoregionecampania.it

In caso di tenuta non corretta della PEC, la Regione è sollevata da qualsiasi responsabilità per ogni eventuale mancata comunicazione.

La comunicazione di assunzione deve essere effettuata dal datore di lavoro entro 30 giorni dalla comunicazione UNILAV e, comunque, nel rispetto dei termini inerenti le attività formative che devono essere avviate nei primi sei mesi di decorrenza dalla sottoscrizione del contratto di apprendistato.

La comunicazione deve essere convalidata dal datore di lavoro mediante apposizione della firma digitale; dopo la convalida sarà generato un codice identificativo e non sarà più modificabile.

Il sistema invia la comunicazione in modo automatico direttamente dalla piattaforma all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dei Centri per l'Impiego (CPI) territorialmente competenti.

La Regione Campania, con D.D. 7/2015 ha approvato le Linee di indirizzo per i contenuti e la metodologia di costituzione del Repertorio Regionale per l'Apprendistato che costituisce il riferimento per la predisposizione del Piano Formativo Individuale (PFI). I Piani Formativi Individuali previsti dai diversi Contratti Nazionali di Lavoro (CCNL), sono validati all'interno dell'Osservatorio Regionale dell'apprendistato.

Nel caso in cui nel Repertorio regionale non siano presenti il profilo e la qualifica di assunzione, ma gli stessi rientrino tra quelli regolamentati dai Contratti Nazionali di Lavoro e/o nel Repertorio delle Professioni realizzate dall'ISFOL, occorrerà inviare la richiesta di inserimento allegando l'UNILAV e specificando il Settore, il CCNL, il

Profilo e la Qualifica di riferimento a:

comunicazioni@pec.apprendistatoregionecampania.it

Se il profilo e la qualifica non sono previsti dai CCNL e/o dal Repertorio dell'ISF01, il datore di lavoro dovrà richiederne la validazione all'Osservatorio dell'apprendistato inoltrando apposita istanza all'indirizzo PEC dell'Ufficio regionale competente: staff.501191@pec.regione.campania.it

4. Modalità attuative della formazione

Ai fini dell'erogazione della formazione, il datore di lavoro dovrà dichiarare se:

- ha capacità formativa interna e realizzerà la formazione in azienda;
- ha/non ha capacità formativa interna e vuole avvalersi di un Ente di Formazione esterno accreditato alla Regione, ai sensi della D.G.R. n° 242 del 22 luglio 2013, pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 29/07/13.

5. Formazione erogata dai datori di lavoro

Il datore di lavoro che non si avvale dell'offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, deve disporre degli *standard minimi* necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo, quali:

- risorse umane con adeguate capacità e competenze;
- luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi.

Il possesso dei predetti requisiti sarà verificato nelle forme e con le modalità stabilite dai competenti uffici regionali.

In questo caso ha l'obbligo di registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista a fini contrattuali ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del D.Lgs 81/2015.

L'attestazione della formazione è di fondamentale importanza per quanto riguarda l'espletamento dell'obbligo formativo in caso di ispezione e controllo da parte degli organi competenti.

La mancata erogazione della formazione di cui è responsabile il datore di lavoro comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Formazione esterna

Il datore di lavoro che dichiara di non avere capacità formativa interna assolve agli obblighi per mezzo di un'Agenzia di formazione accreditata alla Regione per la formazione continua, ai sensi della D.G.R. N° 242 del 22/07/2013. Questo requisito deve essere posseduto al momento dell'avvio dell'attività formativa. Essa deve garantire il corretto svolgimento delle attività formative.

Il datore di lavoro deve assicurare la partecipazione degli apprendisti ai corsi di formazione; tale partecipazione dev' essere documentata da appositi registri distinti per ogni azienda, la cui compilazione e la tenuta è a carico dell'Ente di formazione.

7. Crediti formativi

Il sistema informativo genera automaticamente i crediti maturati dall'apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante.

Anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento) che, come ogni variazione, dovrà essere comunicata dal datore di lavoro sulla piattaforma, il sistema genererà automaticamente il credito formativo maturato dall'apprendista fino al momento della cessazione del contratto.

8. Aziende multilocalizzate

Le imprese che hanno sedi in più Regioni o province autonome, possono far riferimento a quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del D.Lgs. 81/2015 nonché dal Punto 4. delle Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014.

9. Documenti generati dalla piattaforma

La piattaforma genera in automatico:

- Allegato 1 (Comunicazione del contratto di apprendistato professionalizzante)
- Allegato 2 (Autodichiarazione per datori di lavoro con capacità formativa interna)
- Piano Formativo Individuale (PFI)

Il sistema invia in automatico la documentazione firmata digitalmente ai Centri per l'Impiego (CPI) territorialmente competenti.

La stessa sarà inviata inoltre all'indirizzo email dell'apprendista. Tale invio ha valore di presa visione.